



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA PORTAVOCE NAZIONALE E DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento della Conferenza Nazionale permanente delle Donne Democratiche, riunitosi in data 14 dicembre 2023, come previsto dal Regolamento del 9 luglio 2022 in applicazione dell'art. 31 dello Statuto del Partito Democratico, delibera il proprio scioglimento anticipato e il seguente Regolamento per le procedure di elezione della Portavoce nazionale e del Coordinamento nazionale.

Articolo 1 - Comitato nazionale e Comitati regionali di Garanzia

1. Il Comitato nazionale di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, ed è eletto dal Coordinamento nazionale riunito in data odierna. Al Comitato possono prendere parte donne iscritte al Partito Democratico o non iscritte che abbiano aderito alla Conferenza.
2. Il Comitato sarà integrato successivamente da una rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse, con solo diritto di parola.
3. Il Comitato, nella prima seduta, elegge al suo interno la Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei lavori, è fatto divieto alle componenti del Comitato nazionale, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per la Portavoce.
4. In ogni regione viene istituito un Comitato di Garanzia composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, che sarà integrato da una rappresentante per ciascuna delle candidature a Portavoce nazionale ammesse, con solo diritto di parola.
5. Il Comitato regionale, su proposta della Portavoce regionale, viene eletto dall'organismo dirigente regionale della Conferenza con la maggioranza dei due terzi delle votanti entro il **10 gennaio 2024**. Nelle regioni in cui non è presente la Conferenza viene indicato dal Comitato nazionale in raccordo con il/la segretario/a regionale e la referente regionale per l'attivazione del percorso della Conferenza.
6. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto alle componenti del Comitato nazionale e di quello regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per la Portavoce nazionale.
7. Il Comitato nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale formare le liste delle delegate, che devono essere depositate entro il termine di svolgimento dell'assemblea regionale, nonché registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee regionali.
8. I Comitati, nello svolgimento dei propri lavori e nelle decisioni che assumono, si ispirano al principio della ricerca del più ampio consenso e della volontà di favorire la più ampia partecipazione.

Articolo 2 - Convocazione del procedimento elettorale



1. Tutte le nuove adesioni e i rinnovi delle già aderenti alla Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, in deroga all'art. 2 comma 1 del Regolamento, devono avvenire attraverso la pagina web <https://donnedem.it/> con la compilazione del modulo on line tramite il link <https://partecipa.partitodemocratico.it/ask/ZI8xZDVfOGk0cg> entro la scadenza del **31 gennaio 2024**.

2. Le Conferenze territoriali promuovono la più ampia partecipazione delle aderenti a livello comunale, provinciale o di città metropolitane. L'assemblea di ogni Conferenza regionale elegge al suo interno le delegate al Coordinamento della Conferenza nazionale delle donne democratiche sulla base del presente regolamento congressuale. Le assemblee regionali sulla discussione e il voto delle aderenti sulle piattaforme politico-programmatiche collegate alle candidature a Portavoce nazionale per la nomina delle delegate al Coordinamento nazionale si svolgeranno dal **12 febbraio al 3 marzo 2024**.

3. L'elezione delle delegate si svolgerà mediante l'approvazione di liste bloccate a voto segreto.

4. La data di svolgimento del Coordinamento nazionale per la elezione della Portavoce nazionale è fissata per il giorno **9 marzo 2024**.

5. Il presente cronoprogramma è fissato fatte salve causa di forza maggiore che saranno eventualmente valutate dal Comitato di Garanzia.

Articolo 3 - Presentazione delle candidature a Portavoce nazionale

2

1. Le candidature a Portavoce nazionale e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate **presso il Comitato nazionale di Garanzia nella sede del Partito Democratico in via Sant'Andrea delle Fratte n. 16, 00187 - Roma dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 10 febbraio 2024**.

2. Le candidature a Portavoce nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% delle componenti del Coordinamento nazionale uscente e da almeno 50 (cinquanta) firme di aderenti provenienti da non meno di 6 (sei) regioni o da almeno 100 (cento) firme di aderenti provenienti da non meno di 10 (dieci) regioni. Non è possibile sottoscrivere più candidature.

3. Il Comitato nazionale di Garanzia cura la pubblicazione e la divulgazione delle linee politico programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità, formalizza le candidature, certifica l'anagrafe delle aderenti e i risultati per la nomina delle delegate, sovrintende alla elezione a Portavoce e proclama la Portavoce nazionale.

4. A tale scopo gli uffici del Partito Democratico garantiscono la massima pubblicità nei confronti delle aderenti di ogni candidatura, rendendo pubbliche le piattaforme, garantendo la possibilità della raccolta delle firme e supportando amministrativamente il Comitato, le candidate e il percorso.

5. L'ordine di presentazione delle candidature per la Portavoce nazionale per la collocazione delle candidate nella scheda di votazione sarà definito attraverso un unico



sorteggio nazionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche.

6. Nel caso di candidatura unica a Portavoce nazionale le assemblee regionali procedono alla discussione delle linee politico-programmatiche ed eleggono le delegate al Coordinamento nazionale con le stesse modalità di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 4 - Elezione della Portavoce nazionale

1. La Portavoce nazionale è proclamata dalla Presidente del Comitato di Garanzia nazionale in sede di Coordinamento nazionale sulla base dei risultati ottenuti nelle Assemblee regionali.

2. La Presidente della Comitato di Garanzia proclama quindi eletta la candidata che, al termine di queste procedure, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuna candidatura ottiene la maggioranza assoluta delle aventi diritto, si procede al ballottaggio delle prima due più votate a scrutinio segreto.

Articolo 5 - Coordinamento Nazionale

1. La Commissione nazionale, eletta ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, procede entro il **10 febbraio 2024** alla definizione del numero di delegate al Coordinamento nazionale spettante a ciascuna regione, assegnandone il 50% in ragione delle iscritte a ciascuna Conferenza regionale e il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito democratico nelle elezioni politiche del 2022 per la Camera dei deputati.

2. Il Coordinamento nazionale è composta da un numero complessivo di 200 (duecento) componenti. Fanno parte di diritto del Coordinamento nazionale la Portavoce Nazionale e le Portavoci regionali elette.

Articolo 6 - Anagrafe delle iscritte

1. Il Comitato di garanzia nazionale ha la responsabilità di accesso, aggiornamento e vigilanza sull'anagrafe delle iscritte, fino all'elezione della Portavoce nazionale.

2. I Comitati regionali di garanzia hanno ugualmente la responsabilità di accesso, aggiornamento e vigilanza sull'anagrafe delle iscritte unitamente alle Portavoci regionali e in caso di assenza secondo le modalità definite dall'art. 6 comma 4.

3. In casi di andamenti anomali delle iscrizioni, il Comitato di garanzia nazionale può disporre la verifica delle nuove iscrizioni, che possono essere sospese qualora venga accertata l'assenza dei requisiti individuali per l'adesione o di mancato rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.

4. In caso di assenza di Conferenze regionali elette, si farà riferimento per la trasmissione dei dati relativi alle eventuali iscritte alla Conferenza nazionale alla delegata referente individuata dal/dalla Segretario/a regionale del Partito Democratico.

Articolo 7 – Controversie

Per dirimere ogni eventuale controversia relativa dovesse insorgere si farà riferimento alla Commissione nazionale di garanzia.